

SCADENZE DEL MESE DI LUGLIO 2014	
Entro sabato 5 luglio	<b>MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.</b>
	<p><b>1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti.</b></p> <p>Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del <u>DPR 13 marzo 2002, n. 69</u>) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente <b>(Mod. SD/2)</b>.</p>
Entro martedì 15 luglio	<b>TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398</b>
	<p><b>2. Compilazione registro IVA minori.</b></p> <p>Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.</p>
Entro mercoledì 16 luglio	<b>DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI</b>
	<p><b>3. Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi.</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche eccedenti la quota annua di esenzione pari a Euro 7.500,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente.</p>
	<p><b>4. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni occasionali coordinate e collaborazione coordinate e continuative.</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione occasionale coordinata nel mese precedente (<i>codice tributo 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</i>).</p>
	<p><b>5. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo.</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale non coordinata (<i>codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</i>).</p>
	<p><b>6. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati.</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (<i>codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi</i>).</p>
	<p><b>7. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (collaborazioni occasionali, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazione coordinate e continuative e associati in partecipazione con apporto di lavoro).</b></p>

	<p>Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali coordinati, associati in partecipazione con apporto di lavoro e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.</p> <p><b>8. Versamento dei contributi ENPALS</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dei contributi ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente. Il codice tributo con cui versare, tramite modello F24, questo contributo è il CCSP per sportivi professionisti e CCLS per i lavoratori dello spettacolo.</p>
	<p><b>TRIBUTI</b></p> <p><b>9. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto.</b></p> <p>Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31 gennaio 2014 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2013/2014, e del 1°acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2014/2015.</p> <p><b>10. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite.</b></p> <p>Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo <u>non gratuito</u>, devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: <i>le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti</i>).</p>
	<p><b>MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE</b></p> <p><b>11. Ravvedimento</b></p> <p>Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (<i>o effettuati in misura insufficiente</i>) entro il termine ultimo del 16 giugno 2014, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla maggiorazione degli interessi legali pari al 1% (<i>su base annua, da calcolare giorno per giorno</i>) e della sanzione pari al 3%. Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata pari al 3,75%, fermo restando gli altri obblighi.</p>
<p><b>A partire dal 20 luglio fino al 20 settembre</b></p>	<p><b>ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO</b></p> <p><b>12. Presentazione domanda di ammissione alle agevolazioni per le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.</b></p> <p>Le associazioni interessate devono inviare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'istanza di ammissione al regime agevolato. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">http://www.agenziaentrate.gov.it</a>, nella sezione Non profit - Agevolazioni associazioni senza fine di lucro. Si ricorda che i benefici riguardano l'esenzione dall'IRES, l'esenzione dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai</p>

	fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Entro venerdì 25 luglio	<b>ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE</b>
	<p><b>13. Modello Intra 1 e 2: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)</b></p> <p>Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti le attività commerciali e servizi ricevuti). La comunicazione mensile riguarda le operazioni del mese di giugno.</p> <p><b>14. Modello Intra 1 e 2: comunicazione trimestrale</b></p> <p>Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti le attività commerciali e servizi ricevuti). La comunicazione trimestrale riguarda le operazioni dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p>
Entro giovedì 31 luglio	<b>DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI.</b>
	<p><b>15. Invio Modello EMens all'INPS.</b></p> <p>Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (<i>collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri</i>) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.</p>
	<p><b>DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.</b></p> <p><b>16. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP).</b></p> <p>Le associazioni con esercizio concluso al 31/10/2013 devono effettuare entro oggi la presentazione delle dichiarazioni in via telematica.</p> <p><b>17. Presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 semplificato).</b></p> <p>Le associazioni che nel 2013 hanno corrisposto compensi o comunque somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte (<i>per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato, autonomo</i>) sono tenute entro oggi a trasmettere in via telematica la Dichiarazione del sostituto di imposta, utilizzando il Modello 770 Semplificato. L'obbligo si configura in capo anche alle associazioni sportive dilettantistiche, alle bande, filodrammatiche e cori che abbiano erogato rimborsi forfettari, ancorché i percipienti non abbiano superato il plafond dei 7.500 euro.</p> <p><b>18. Comunicazione black list mensile.</b></p> <p>Le associazioni titolari di partita IVA se effettuano (come soggetti attivi o passivi) cessioni di beni e/o prestazioni di servizi con operatori residenti in Paesi che godono di una fiscalità privilegiata e sono conseguentemente inseriti nella c.d. black list, devono, entro oggi, comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a queste</p>

operazioni se riconducibili alle proprie attività di natura commerciale (in tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 21 ottobre 2010 n.53). La comunicazione riguarda le operazioni del mese precedente se gli importi relativi alle singole categorie di operazioni (cessione di beni oppure prestazioni di servizi) sono superiori a €50.000.

#### **19. Comunicazione black list trimestrale.**

Le associazioni effettuano entro oggi la comunicazione black list trimestrale, relativamente alle operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno nel caso in cui l'ammontare totale di dette operazioni non sia superiore ad euro 50.000 e con riferimento alle operazioni di valore superiore ad € 500,00 (semplificazione introdotta dall'art.2, comma 8, del Decreto legge 02/03/2012 n.16).

#### **20. Comunicazione INTRA 12**

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che si trovano nelle seguenti condizioni:

##### **1) associazione senza Partita IVA**

- a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- b) che ha effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;

##### **2) associazione con partita IVA con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale.**

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati nel mese di giugno.

#### **IMPOSTE E TARIFFE.**

#### **21. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap.**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/08/2013 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2013/2014.